

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **MINORANZE**

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie ([STE n° 148](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 novembre 1992.

Entrata in vigore : 1° marzo 1998.

Tale trattato prevede la protezione e la promozione delle lingue storiche regionali e di minoranza. La sua elaborazione è dovuta, da un lato, alla conservazione ed allo sviluppo delle tradizioni e del patrimonio culturale europeo, d'altra parte, al rispetto del diritto imprescrittibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o di una minoranza nella vita privata e pubblica.

Innanzitutto, essa indica degli obiettivi e dei principi che le Parti si impegnano a applicare a tutte le lingue regionali o di minoranza esistenti sul loro territorio: rispetto dell'aria geografica di ognuna di queste lingue, necessità di promozione, facilità ed/o incoraggiamento del loro uso scritto ed orale nella vita pubblica e privata (attraverso adeguati mezzi di insegnamento e di studio, attraverso scambi transnazionali per quelle lingue che sono praticate in forme identiche o simili in altri Stati).

In seguito, la Carta indica una serie di misure che devono essere prese per agevolare l'uso delle lingue regionali o di minoranza nella vita pubblica. Tali misure coprono i seguenti campi: l'insegnamento, la giustizia, le autorità amministrative ed i servizi pubblici, i media, le attività e le strutture culturali, la vita economica e sociali e gli scambi transfrontalieri. Ogni Parte si impegna ad applicare al meno 35 paragrafi o sottoparagrafi scelti tra queste misure, di cui un numero deve essere scelto da un « nocciolo duro ». Ancora, ogni Parte deve specificare nel suo strumento di ratifica a quale lingua regionale o di minoranza parlata in tutto o in una parte del suo territorio si applicano le disposizioni scelte.

* * *

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ([STE n° 157](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 1° febbraio 1995.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1998.

La Convenzione è il primo strumento multilaterale europeo giuridico obbligatorio consacrato alla protezione delle minoranze nazionali in generali. Essa ha per scopo la protezione dell'esistenza delle minoranze nazionali sui rispettivi territori delle Parti. La Convenzione tende a promuovere un'eguaglianza piena ed effettiva delle minoranze nazionali assicurando le condizioni proprie a conservare e sviluppare le loro culture ed a preservare la loro identità.

Essa enuncia i principi concernenti le persone appartenenti alle minoranze nazionali nella sfera pubblica, quali la libertà di riunione pacifica, la libertà di associazione, la libertà di espressione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, l'accesso ai media, nonché nel campo delle libertà linguistiche, di educazione, di cooperazione transfrontaliere, etc.